

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

**Libro II - Dei delitti in particolare**  
**Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica**

### **Art. 422 Strage**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'[articolo 285](#), al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni [[c.p. 28](#), [29](#), [32](#)].